



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 9 aprile 2025

**Spett.le
Collegio n 1 del
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Pistoia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 108/2024 – Utilizzabilità nel procedimento disciplinare di registrazioni audio prodotte dall'esponente

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 13815 del 19.12.2024), si rappresenta che al Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina sono stati assegnati i fascicoli di due notizie di illecito disciplinare a carico di un iscritto, entrambe formatesi in conseguenza della presentazione di esposti contenenti la trascrizione di file audio dell'applicazione di messaggistica whatsapp. A seguito di richiesta da parte del Collegio di Disciplina, gli esponenti hanno prodotto i file audio oggetto di trascrizione nei propri esposti. Ciò premesso, si chiede se siano utilizzabili nel procedimento disciplinare i files audio prodotti dagli esponenti ed il cui contenuto risulti trascritto negli esposti depositati. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che le registrazioni rientrano nel più ampio *genus* delle riproduzioni meccaniche, regolamentate dall'art. 2712¹ c.c., che le considera piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento da parte del destinatario.

In merito si è pronunciata molto recentemente la Corte di Cassazione, (con Ordinanza Cass. Civ. sez. II, 18.01.2025, n. 1254). In tale decisione la suprema Corte ha esaminato il tema dell'utilizzabilità delle chat WhatsApp come prova nel processo civile. Nel caso specifico, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto utilizzabile, come elemento di prova, un messaggio whatsapp inviato dal soggetto debitore.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito, "che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del

¹ L'art. 2712 c.c. dispone che "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

27/04/2023)'. Ed ancora: "in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023)".

Ciò premesso, si rappresenta che i messaggi whatsapp sono stati ricondotti dalla Corte di Cassazione nel perimetro applicativo dell'art. 2712 c.c., norma che, come già indicato, disciplina le riproduzioni meccaniche, stabilendo che le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Si ritiene pertanto che i messaggi whatsapp conservati nella memoria di un telefono cellulare siano pienamente utilizzabili quale prova documentale e possano essere legittimamente acquisiti anche nell'ambito di un procedimento disciplinare, fermo restando il possibile disconoscimento, da parte del soggetto incolpato, della conformità dei contenuti dei suddetti messaggi rispetto ai fatti rappresentati.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio